


Decreto di protezione di Palazzetta



Procedura

Adozione del Consiglio di Stato e entrata in vigore (art. 14 LCN)	ris. n. 5897	del 26.10.2011
--	--------------	----------------

Pubblicazione (art. 15 LCN)	dal 14.11.2011	al 14.12.2011
---------------------------------------	----------------	---------------

I Rapporto esplicativo

II Norme di attuazione

III Rappresentazioni cartografiche

- Limite dell'area protetta
- Piano delle zone di protezione
- Piano dei rilievi

IV Allegati

- Ordinanza federale sulla protezione dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale
- Scheda dell'inventario federale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale
- Scheda dell'inventario cantonale delle paludi

I

Rapporto esplicativo

I - RAPPORTO ESPLICATIVO

1. INTRODUZIONE	3
2. CONTESTO GIURIDICO ATTUALE.....	3
2.1 Federale.....	3
2.2 Cantonale	3
2.3 Locale	3
3. CONTENUTI NATURALISTICI.....	4
3.1 Descrizione generale	4
3.2 Sistema idrico	4
3.3 Tipologie ambientali dell'area	5
3.4 Contenuti floristici particolari.....	5
3.5 Contenuti faunistici particolari.....	6
3.5.1 Anfibi.....	6
3.5.2 Odonati.....	6
3.5.3 Altri gruppi faunistici	7
3.6 Funzioni ecologiche del sito.....	7
3.7 Corridoi migratori	7
4. STATO DI CONSERVAZIONE ATTUALE.....	8
4.1 Descrizione generale	8
4.2 Problemi attuali e potenziali.....	8
4.2.1 Zone edificabili e regime idrico.....	8
4.2.2 Allargamento strada industriale.....	8
4.2.3 Imboschimento e neofite	9
4.2.4 Degrado dello stagno e interrimento dei fossati.....	9
5. OBIETTIVI DELLA PROTEZIONE.....	10
5.1 Obiettivi generali	10
5.2 Obiettivi specifici	10
6. PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE	10
6.1 Le zone di protezione	10
6.2 Elenco mappali interessati.....	11
6.3 Misure e interventi	11
6.3.1 Ripristino delle aree interessate dall'allargamento della strada asfaltata	11
6.3.2 Creazione di un passaggio per la piccola fauna	11
6.3.3 Pulizia di alcune risorgive e fossati, creazione di nuove pozze	12
6.3.4 Taglio della vegetazione in alcuni settori imboscati o in via d'imboschimento	12
6.3.5 Strutture per rettili e avifauna	12
6.3.6 Estirpazione neofite.....	12
6.3.7 Posa di un cartello informativo e di cartelli di segnalazione dell'area protetta.....	12

6.3.8 Recinzione, confini e deposito rifiuti	12
6.4 Gestione corrente	12
6.5 Monitoraggi e studi	13
7. COMPETENZE E SORVEGLIANZA	13
8. BIBLIOGRAFIA	14

1. Introduzione

Il presente Decreto di protezione, elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001, è lo strumento d'attuazione dell'Ordinanza federale sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale del 15 giugno 2001.

Il Decreto si prefigge di conservare e valorizzare a lungo termine le peculiarità biologiche dell'area denominata Palazzetta tramite la definizione di adeguate regole di comportamento, nonché di incrementarne la diversità biologica attraverso l'adozione di interventi consoni alla sua vocazione.

Il Dipartimento del territorio è responsabile della sua attuazione. All'Ufficio della natura e del paesaggio ne compete il coordinamento.

2. Contesto giuridico attuale

2.1 Federale

Grazie alla sua importanza biologica quale luogo idoneo per la riproduzione degli anfibi, determinata dalla presenza di 6 specie sulle 13 presenti nel Cantone Ticino, l'area della Palazzetta è stata inserita nell'Inventario federale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale (oggetto n. 251, denominato "Palazzetta – S.ta Margherita – Colorina"). L'oggetto è inserito nell'Allegato 4 dell'Ordinanza che elenca i siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale non ancora delimitati in modo definitivo.

2.2 Cantonale

Nel Piano Direttore (versione maggio 2009), il biotopo è indicato come riserva naturale (oggetto 196 *Palazzetta*).

Parte dell'area è inoltre inserita nell'Inventario cantonale delle paludi d'importanza cantonale (oggetto 2497; *Lische-Peritt*).

2.3 Locale

Con risoluzione n. 2120 del 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano regolatore di Stabio, sospendendo la decisione relativa all'assetto pianificatorio del comparto in località Palazzetta-Lische, in quanto interessato dall'oggetto n. 251 (Palazzetta-Sta Margherita-Colorina) dell'Inventario dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale, tutelato dalla relativa Ordinanza sulla protezione dei siti di protezione di anfibi di importanza nazionale (OSRA) del 15 giugno 2001, e dalle misure fiancheggiatrici della strada A394 Stabio est/Giaggiolo. La revisione del PR aveva previsto l'assegnazione del comparto in parte alla zona industriale e in parte all'area di rispetto della natura a protezione del biotopo esistente.

Il Consiglio di Stato ha in seguito istituito, una zona di pianificazione cantonale sul comparto, decaduta nel mese di gennaio 2008.

In data 14 maggio 2008, il Municipio di Stabio ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda di decisione sull'assetto pianificatorio oggetto della zona di pianificazione scaduta. La domanda è ancora pendente.

3. Contenuti naturalistici

3.1 Descrizione generale

Il sito di riproduzione d'anfibi TI 251, misura ca. 9,2 ha e si situa nella piana industrializzata/agricola del comune di Stabio (coordinate 716'470/77'820) ad un'altitudine media di 350 m.s.m. In quest'area prevalentemente umida nascono alcuni ruscelli che confluiscono poi nel Laveggio.

Oggetto del presente decreto di protezione è la parte settentrionale, situata in località Palazzetta, ovvero quella porzione di sito compresa nel quadrato chilometrico 716'000/78'000 (cfr. scheda dell'inventario allegata e capitolo delle Rappresentazioni cartografiche).

Il comparto, delimitato da una strada industriale, dalla linea ferroviaria e da zone industriali edificate, si compone di un'area pianeggiante più o meno umida, a forma di ferro di cavallo, coperta da zone cespugliate-boscate di diversa densità alternate a zone ad alte erbe e da un'area ancora prativa. Esso è attraversato da diversi corsi d'acqua e canali, che alimentano alcuni specchi d'acqua (pozze, fossati e stagni).



Figura 1. Panoramica del sito sulla parte settentrionale (foto a sinistra) e meridionale (a destra).

3.2 Sistema idrico

Il carattere umido dell'area in questione è dato essenzialmente dall'alto livello della falda acquifera. La disponibilità idrica è piuttosto discontinua, sia nello spazio (morfologia e composizione del sottosuolo) sia nel tempo (precipitazioni). Nell'area sono visibili diversi punti di risorgenza e fossati poco profondi che si inondano temporaneamente. Sono anche presenti due stagni. Il primo, a ridosso della strada asfaltata che lo contiene, è alimentato dall'acqua di falda; il secondo invece da un canale proveniente dal sottosuolo della zona edificata (nei primi anni '90) situata più a sud, dove prima esisteva una zona paludosa. Probabilmente si tratta quindi di acque di drenaggio provenienti dal sottosuolo, non dovrebbe trattarsi di acque meteoriche provenienti dai pluviali o dai pozzetti dei parcheggi considerata l'esistenza di una tubatura di acque miste che da questa area industriale si immette nelle canalizzazioni consortili.

Il sito è inoltre attraversato da un ruscello permanente. Oltre a convogliare acque provenienti dalle risorgive e dai fossati che incontra lungo il suo percorso è alimentato costantemente dall'acqua proveniente da un tubo situato ai piedi della scarpata ferroviaria. Esso probabilmente raccoglie le acque del sottosuolo (e forse i drenaggi della massicciata ferroviaria) visto che un collegamento diretto con i torrenti che scorrono oltre la scarpata non è visibile.

3.3 Tipologie ambientali dell'area

Le principali tipologie sono descritte in dettaglio nel *Piano dei rilievi*.

L'approvvigionamento idrico variabile, il differente tipo di suolo e di utilizzazione e il diverso stadio della successione rendono particolarmente varie le tipologie ambientali del sito.

Si presentano superfici prative di vario genere (dal cariceto frammisto a giunchi e Salcerella a unità non pure di prati tipo *mesobromion*, *arrhenateretum*); aree ad alte erbe (megaforbie: *Filipendula*, *Solidago*, *Rubus* ecc.) o a canneto (*Phragmition*) evolutesi probabilmente da prati umidi; zone semiaperte ad alte erbe (*Equisetum*, *Filipendula*, *Carex*, *Rubus*) ma cespugliate (in via d'imboschimento); bosco umido di latifoglie (tipo *Fraxinion*) relativamente denso (sviluppatosi a partire dai boschetti situati lungo i ruscelli e i fossati o da piccoli e isolati raggruppamenti di alberi).

Lungo i torrenti ubicati nella parte orientale del sito si passa dalla folta vegetazione composta da erbe alte (Olmaria comune, carici, ecc.) e qualche giovane salice, alla fascia alberata e cespugliata, intercalata da rovi. All'interno dei torrenti si presenta a tratti della vegetazione acquatica (per esempio Lenticchia d'acqua).

3.4 Contenuti floristici particolari

Durante l'allestimento del presente rapporto non sono stati effettuati dei rilevamenti botanici particolari. Una lista floristica risalente al maggio del 1989 è presente nella scheda dell'inventario delle paludi d'importanza cantonale (*Palude bassa Palazzetta (Lische-Peritt)*, oggetto nr. 2497).

Di particolare interesse è la segnalazione della presenza del Giunchetto minore (*Holoscenus romanus*). Si tratta di una specie inserita nella Lista Rossa (UFAFP 2002a) nella categoria "minacciata d'estinzione", è assai rara a livello svizzero (segnalata negli ultimi 20 anni in sole due stazioni del Ticino meridionale).

Nel 1989 era stata osservata in due punti della palude: uno situato in una posizione ora edificata, l'altro in un luogo nel quale per diversi anni era stata ancora censita e poi l'imboschimento l'ha fatta sparire. Nel 1996 (N. Patocchi, com. pers.) era stata rilevata in un terzo posto (vedi *Piano dei rilievi*). Da una decina d'anni mancano quindi segnalazioni.

Interessante è anche la presenza di boschetti umidi di Ontano nero (*Alnus glutinosa*), una tipologia boschiva sempre più rara.



Figura 2. Boschi umidi di Ontano nero frammisto ad altre specie arboree (Frassino,...)

3.5 Contenuti faunistici particolari

3.5.1 Anfibi

L'area della Palazzetta è stata inserita nell'inventario dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale per la presenza delle specie indicate nella tabella sottostante (Tab. 1). Tutte sono inserite nella Lista Rossa e tre sono considerate specie prioritarie regionali (SPR).

Tabella 1. Lista delle specie di anfibi presenti nel sito TI 251 (banca-dati KARCH e CSCF).

Specie	LR (Sud)	LRN	SPR	Osservazioni
Raganella (<i>Hyla intermedia</i>)	2	EN	SPR	Popolazione piccola
Rana verde minore (<i>Rana esculenta</i>)	3	NT		Popolazione piccola
Rana agile (<i>Rana dalmatina</i>)	3	EN	SPR	Popolazione media
Rana di lataste (<i>Rana latastei</i>)	1	VU	SPR	Popolazione piccola
Rospo comune (<i>Bufo bufo</i>)	3	VU		Popolazione piccola
Salamandra pezzata (<i>Salamandra salamandra</i>)	3	VU		Popolazione piccola

LR (SUD) = Lista rossa degli animali minacciati della Svizzera, regione Sud delle Alpi (DUELLI 1994). 1 = specie in pericolo di estinzione, 2 = specie fortemente minacciata, 3 = specie minacciata;

LRN (criteri IUCN 2001) Lista rossa degli anfibi minacciati in Svizzera (UFAFP 2005a). RE = specie estinta, CR = specie in pericolo d'estinzione, EN = specie minacciata, VU = specie vulnerabile, NT = specie potenzialmente minacciata, LC = specie non minacciata.

SPR (specie prioritaria regionale) = specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria (UPN & MCSN 2003).

3.5.2 Odonati

Nella tabella 2 sono elencate le specie di libellule osservate in diversi momenti nella zona della Palazzetta. Il sito riveste notevole importanza per il numero di specie presenti.

Tabella 2. Lista delle specie di libellule presenti nel sito TI 251 o nelle immediate vicinanze (banca-dati CSCF, GLT 2000).

Specie	LR (Sud)	LRN	SPR	Osservazioni
Sympecma fusca		LC	SPR	De Marmels 1977
Sympetrum striolatum		LC		De Marmels 1977, Maddalena/Patocchi 1997
Orthetrum brunneum	4d	LC	SPR	De Marmels 1977
Coenagrion puella		LC		Maddalena/Patocchi 1997
Ischnura pumilio	4d	LC		Maddalena/Patocchi 1997
Leucorrhinia dubia	3	NT		Maddalena/Patocchi 1997
Orthetrum coerulescens	3	NT		Maddalena/Patocchi 1997
Calopteryx virgo	3	LC	SPR	Maddalena/Patocchi 1997, Zambelli 2009
Cordulegaster boltonii	3	LC		Maddalena/Patocchi 1997
Crocothemis arythraea	4a	LC		Maddalena/Patocchi 1997
Libellula depressa		LC		Monnerat 2005

LR (SUD) = Lista rossa degli animali minacciati della Svizzera, regione Sud delle Alpi (DUELLI 1994). 1 = specie in pericolo di estinzione, 2 = specie fortemente minacciata, 3 = specie minacciata;

LRN (criteri IUCN 2001) Lista rossa delle libellule minacciate in Svizzera (UFAFP 2002b). RE = specie estinta, CR = specie in pericolo d'estinzione, EN = specie minacciata, VU = specie vulnerabile, NT = specie potenzialmente minacciata, LC = specie non minacciata.

SPR (specie prioritaria regionale) = specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria (GLT 2000).

3.5.3 Altri gruppi faunistici

Durante i rilievi delle componenti naturali si è confermata la presenza di rettili, in particolare del Biacco (*H. viridiflavus*), specie quest'ultima minacciata (EN in UFAFP 2005b). Viene pure menzionata (in "FMV Tratto Verde 2009") la Biscia dal Collare (*Natrix natrix*, specie vulnerabile) e il Ramarro (*Lacerta bilineata*, specie vulnerabile). Durante l'autunno 2009 a Palazzetta sono state catturate oppure osservate (T. Maddalena, com. pers.) le seguenti specie di mammiferi: Crocidura minore (*C. suaveolens*), Arvicola rossastra (*C. glareolus*) e Talpa europea (*T. europaea*). Nell'area del biotopo vengono indicate (FMV Tratto Verde 2009, com. pers. degli autori) come presenti le seguenti particolari specie di uccelli: Averla piccola (*Lanius collurio*), Usignolo (*Lucinia megarhynchos*, potenzialmente minacciato), Saltimpalo (*Saxicola torquata*, potenzialmente minacciato), il Picchio verde (*Picus viridis*), il Picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major*).

Nel sito sono inoltre state censite nel 2005 (banca dati CSCF, N. Patocchi com. pers.) 18 specie di ortotteri, di cui 10 iscritte nella Lista Rossa (Duelli 1994, UFAM/CSCF 2007a). La ricchezza del sito in quanto a ortotteri è confermata dal rilevamento di 8 di queste specie avvenuto sull'arco di una decina di minuti il 1 ottobre 2009 (T. Maddalena, com. pers.).

Nei ruscelli oltre ad altre specie ittiche è stata rilevata nel 2003 (banca dati CSCF) la presenza della Piccola lampreda (*L. planeri*), specie minacciata (EN in UFAM/CSCF 2007b).

3.6 Funzioni ecologiche del sito

Il sito della Palazzetta si trova in un'area dominata da stabilimenti industriali, da trafficate vie di comunicazione e da zone agricole coltivate intensivamente. Le poche aree naturali ancora presenti nella zona (altri biotopi umidi, boschetti, aree abbandonate,...) sono frammentate e piuttosto isolate. È dunque evidente che da un punto di vista ecologico aree come quella della Palazzetta assumono un'importanza fondamentale. Essa riveste particolare rilievo per i contenuti naturalistici attuali (mosaico di diversi tipi di zone umide, presenza di una specie floristica in pericolo d'estinzione (*H. romanus*) e notevole ricchezza faunistica (anfibi, libellule, ortotteri,...) ma anche potenziali.

3.7 Corridoi migratori

L'oggetto è piuttosto isolato e gli ambienti circostanti non permettono alla fauna anfibia una migrazione agevole. L'unica via di spostamento più o meno sicura e povera di importanti ostacoli è rappresentata dai ruscelli. Attraverso quello che scorre in direzione est e poi verso sud (Laveggio), è possibile per questi animali raggiungere gli ambienti di svernamento (ma anche altre zone umide) ubicati nei boschi compresi tra le località di Sta. Margherita, Colorina e Bizzarrone. Verso nord-est sono invece raggiungibili, con un po' più di difficoltà, le zone umide e boscate dell'Ucellina, Gerbo e Colombera.



Figura 3. Ruscello che dalla strada corre verso est (foto a sinistra) fino ad incontrare il Laveggio, orientato sud-nord (foto a destra).

4. Stato di conservazione attuale

4.1 Descrizione generale

Il sito è abbastanza isolato da un punto di vista ecologico e sottoposto ad una forte pressione antropica. Inoltre è in atto un processo d'imboschimento favorito dallo scarso regime idrico degli ultimi anni e dall'accumulo di materiale vegetale al suolo. Si è cercato di rallentare questa evoluzione attraverso degli interventi mirati (scavo di stagni e pozze) e una gestione regolare delle zone cespugliate.

In generale lo stato di conservazione può essere giudicato relativamente buono ma in serio e costante pericolo.

4.2 Problemi attuali e potenziali

4.2.1 Zone edificabili e regime idrico

La necessità di conciliare interessi edificatori ed esigenze di tutela della natura non è priva di rischi per la funzionalità del biotopo oltre alla perdita di superfici interessanti (prati umidi in evoluzione) il regime idrico potrebbe essere modificato, in particolare per l'effetto drenante di scavi e riporti. Le superfici costruite potrebbero inoltre costituire delle trappole per gli anfibi.

Occorre quindi adottare adeguati provvedimenti atti a scongiurare tali effetti, sia in fase di progettazione, sia in fase di costruzione.



Figura 4. Panoramica della superficie prativa interessata dall'edificazione (modine) e della strada che verrà ampliata.

4.2.2 Allargamento strada industriale

L'allargamento della strada, previsto dal Pr lungo il lato est del sito elimina della superficie boscata e degli accumuli di acqua (parte di uno stagno e di una pozza e un fossato regolarmente inondato) importanti per la riproduzione degli anfibi e di altre specie animali e vegetali. La costruzione stessa della strada e l'intenso traffico veicolare rappresentano un'importante ostacolo per l'accesso al solo corridoio migratorio attualmente esistente (ruscello).



Figura 5. Strada che verrà allargata.

4.2.3 Imboschimento e neofite

Il deficit idrico degli ultimi anni e l'accumulo di materiale vegetale al suolo hanno contribuito al processo d'imboschimento (dapprima rovi, vilucchio, assenzio, poi salici, frassini, aceri) di alcune aree un tempo più umide (canneto, cariceto, ontaneto) e alla crescita di alcune piante invasive (*Solidago*) o coltivate (*Iris*).



Figura 6. In secondo piano il canneto invaso dai salici.

4.2.4 Degrado dello stagno e interrimento dei fossati

Lo stagno situato a ridosso della strada è piuttosto interrato e invaso dalla vegetazione (rovo, salice e canneto). Inoltre situandosi nei pressi della zona di parcheggio degli autocarri è stato riempito di rifiuti di ogni genere.

I fossati inondata temporaneamente presenti nelle zone boscate situate sia a nord sia a sud stanno subendo un processo di naturale interrimento, favorendo così la crescita di specie come per esempio il frassino.

5. Obiettivi della protezione

5.1 Obiettivi generali

L'obiettivo generale della protezione dell'area della Palazzetta è quello di assicurare l'integrità e la funzionalità del sito di riproduzione d'anfibi, della palude e degli ambienti circostanti.

5.2 Obiettivi specifici

In particolare il Decreto di protezione si prefigge di:

- garantire la riproduzione regolare di tutte le specie di anfibi presenti nelle zone umide e nei loro dintorni;
- mantenere e, nel limite del possibile, aumentare la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti;
- garantire lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al biotopo;
- garantire la migrazione degli anfibi tra le zone umide e i boschi della regione tutelando e valorizzando in particolare i loro corridoi migratori;
- conservare il mosaico di ambienti e la ricchezza strutturale dell'area, cercando di incrementare la diversità biologica e la complessità degli elementi naturali;
- promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni nelle immediate vicinanze;
- conservare integralmente lo stato attuale della palude e garantire la rigenerazione delle superfici degradate;
- salvaguardare il regime idrico del comparto;
- informare il pubblico sul grande valore naturalistico di questi ambienti.

6. Provvedimenti di protezione

6.1 Le zone di protezione

L'azonamento atto a garantire la protezione del sito è indicato nel *Piano delle zone di protezione*. L'area si compone di tre zone.

Zona nucleo (ZP1)

La zona nucleo comprende tutti gli ambienti naturali descritti precedentemente (boschetti, prato umido, superficie ad alte erbe, stagni, pozze e torrente) situati nella pianura delimitata dalla ferrovia sul lato ovest, dalla strada su quello est e dalle zone edificate sui lati nord e sud. La zona nucleo contiene pure il torrente che prosegue verso est (ca. 115 m), la zona di canneto adiacente e una tratta (ca. 250 m) del Laveggio che scorre in direzione sud-nord.

Questo insieme di ambienti forma un complesso funzionale unico che consente a molte specie lo svolgimento delle funzioni vitali (riproduzione, alimentazione, rifugio e spostamento nei quartieri di svernamento).

Zona cuscinetto (ZP2)

La zona cuscinetto comprende le fasce di rispetto dei torrenti, regolamentate secondo i disposti stabiliti dall'Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) e relative direttive federali.

Zona cuscinetto speciale (ZP3)

Questa zona è frutto di laboriose trattative tra i proprietari dei fondi interessati, il Comune di Stabio e l'Ufficio della natura e del paesaggio. All'interno di quest'area valgono le prescrizioni del Piano regolatore. Ogni intervento, costruttivo e non, dovrà però essere concepito in modo da non compromettere la zona nucleo, in particolare in relazione al suo delicato regime idrico.

6.2 Elenco mappali interessati

Zona nucleo: 254, 255 (parz.), 256 (parz.), 257 (parz.), 258 (parz.), 259, 235 (torrente), 2419, 2564 (parz.), 132 (Laveggio).

Zona cuscinetto: 2563 (parz.), 208 (parz.), 231 (parz.), 234 (parz.), 238 (parz.).

Zona cuscinetto speciale: 255 (parz.), 256 (parz.), 257 (parz.), 258 (parz.), 2564 (parz.).

6.3 Misure e interventi

Nel 1995 è stato creato lo stagno ubicato nelle immediate vicinanze della strada industriale. Con il materiale di scavo è stata formata una sorta di barriera tra i due sul quale cresce ora un rovetto e un salice. Nel 1999 lo stagno è stato ripulito e scavato ulteriormente.

Nell'inverno del 2004/2005 è stato scavato un secondo stagno che raccoglie le acque provenienti dal sottosuolo del terreno edificato situato a sud (per ulteriori informazioni su questi interventi si vedano i resoconti citati nella nota 1, capitolo 6.4 Gestione corrente).



Figura 7. Stagno subito dopo lo scavo (sulla destra in secondo piano è visibile il canale sotterraneo che lo alimenta).

Su commissione delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) sono stati recentemente progettati degli interventi di valorizzazione nella parte settentrionale del biotopo (parcella RFD 254). Tali interventi rientrano tra le misure di valorizzazione e sostituzione confacente previste nell'ambito della realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese (per i dettagli si veda il documento FMV Tratto Verde 2009, misura FF4).

6.3.1 Sostituzione e compensazione delle aree interessate dall'allargamento della strada industriale

Con il progettato allargamento della strada verranno distrutti direttamente degli ambienti importanti per gli anfibi: un fossato costantemente inondato, uno stagno permanente e lo slargo del ruscello. Tali elementi fondamentali per la riproduzione degli anfibi e di altre specie animali e vegetali andranno compensati da parte del comune di Stabio, con interventi sostitutivi confacenti da prevedersi all'interno della riserva. Tali misure andranno realizzate prima dell'inizio dei lavori dall'allargamento lungo la tratta che interessa la riserva.

6.3.2 Creazione di un passaggio per la piccola fauna

Nell'ambito dei lavori dall'allargamento del sedime stradale sarà necessario prevedere un intervento che garantisca alla piccola fauna (in particolare a quella anfibia) la possibilità di raggiun-

gere gli ambienti di svernamento attraverso l'unico corridoio ecologico praticabile. Il passaggio dovrà essere progettato in relazione all'attraversamento della strada del torrente.

6.3.3 Pulizia di alcune risorgive e fossati, creazione di nuove pozze

All'interno delle zone attualmente boscate al fine di creare degli specchi d'acqua liberi dalla vegetazione vanno pulite e leggermente scavate alcune zone di risorgenza e dei fossati. È inoltre auspicabile lo scavo di alcune pozze sia nelle zone boscate sia in quelle più aperte e soleggiate.

6.3.4 Taglio della vegetazione in alcuni settori imboscati o in via d'imboschimento

Al fine di ricreare delle zone aperte si dovranno prevedere dei tagli selettivi di una certa consistenza nelle aree dove cresce un'importante vegetazione arbustiva-arborea. Uno sfalcio dell'area ad alte erbe situata a nord-ovest ed il taglio degli aceri è piuttosto urgente.

6.3.5 Strutture per rettili e avifauna

Negli spazi più aperti e soleggiati (per esempio nei pressi della scarpata ferroviaria) progettare delle strutture adatte alla vita dei rettili. Nell'area aperta situata nell'angolo nord-ovest del sito è da prevedere l'infissione di alcuni posatoi per uccelli (utili per specie come il Saltimpalo e la Civetta).

6.3.6 Estirpazione neofite

Estirpazione delle specie neofite invasive (per esempio *Solidago canadensis*) a favore di quelle indigene legate agli ambienti umidi.

6.3.7 Posa di un cartello informativo e di cartelli di segnalazione dell'area protetta

Considerato l'elevato numero di passanti i cartelli dovrebbero renderli attenti della presenza di un'area naturale protetta e del valore che possiede. Essi dovrebbero anche informare su alcune regole basilari alle quali attenersi (per esempio al deposito di rifiuti in corrispondenza della sosta degli autocarri).

6.3.8 Recinzione, confini e deposito rifiuti

All'interno della zona nucleo si dovrà togliere ogni tipo di recinzione che possa ostacolare il movimento della piccola fauna. Considerati gli ambienti edificati circostanti vanno definiti in maniera chiara i limiti dell'area protetta entro la quale non è permesso il deposito di qualsiasi tipo di materiale estraneo. Dal settore nord va allontanato l'ingombrante rottame in ferro.

6.4 Gestione corrente

Dal 1995 ad oggi sono stati effettuati regolarmente (ogni inverno) dei lavori di gestione consistenti soprattutto nel taglio della vegetazione erbacea-arbustiva per tentare di rallentare il processo d'imboschimento. Gli interventi si sono svolti unicamente nella parte meridionale del sito, compresa quella situata oltre la strada lungo il torrente (vegetazione ripuale e canneto adiacente). Queste attività sono state svolte dagli operai dell'ufficio tecnico comunale sotto la direzione di un biologo¹.

In futuro la gestione corrente (programmata per ogni anno) dovrà comprendere l'intera area protetta e sarà rivolta al mantenimento e alla valorizzazione delle aree umide e al contenimento o riduzione delle zone più densamente boscate.

¹ Dal 1995 al 1998 il responsabile della supervisione degli interventi era N. Patocchi ("Gemma Blu") mentre dal 1999 ad oggi N. Zambelli. A proposito si vedano i resoconti consegnati all'UTC di Stabio.

6.5 Monitoraggi e studi

Prima della eventuale edificazione della superficie prativa oggetto di una domanda di costruzione (modine), va effettuato uno studio idrologico che permetta di capire in che maniera la fabbricazione di un edificio potrebbe influire sul regime idrico della zona.

7. Competenze e sorveglianza

L'attuazione e il coordinamento del Decreto, la pianificazione e la realizzazione degli interventi di gestione proposti sono di competenza cantonale.

Gli oneri che ne derivano vengono assunti dalla Confederazione e dal Cantone. Il Comune o altri enti possono partecipare al loro finanziamento. In generale la loro partecipazione è però limitata al finanziamento d'interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

La sorveglianza dell'area protetta è svolta dal Comune e dal Cantone che si avvale della collaborazione dei forestali, dei guardacaccia, dei guardapesca e delle guardie giurate della natura.

Bellinzona, 26 ottobre 2011

8. Bibliografia

- DUELLI P., 1994. *Lista Rossa degli animali minacciati della Svizzera*. UFAFP, Berna.
- FMV Tratto Verde (Comunità di lavoro), 2009. *Misura FF-4. Progettazione degli interventi di valorizzazione dei contenuti ecologici del mappale RFD 254 (FFS), Comune di Stabio*. Scheda tecnica dei lavori previsti, Ottobre 2009.
- GLT, 2000. (Maddalena T., Roesli M., Patocchi N. & Pierallini R.). *Inventario odonatologico delle zone umide planiziali di importanza nazionale del Cantone Ticino (1997-1999) e basi per un programma d'azione cantonale*. Museo cantonale di storia naturale, Lugano. Rapporto finale (non pubbl.).
- IUCN, 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- UFAFP, 2002a. (Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio). *Lista Rossa delle felci e piante a fiori minacciate in Svizzera*. UFAFP, Berna.
- UFAFP, 2002b. (Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio). *Lista Rossa delle libellule minacciate in Svizzera*. UFAFP, Berna.
- UFAFP, 2005a. (Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio). *Lista Rossa degli anfibi minacciati in Svizzera*. UFAFP, Berna.
- UFAFP, 2005b. (Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio). *Lista Rossa dei rettili minacciati in Svizzera*. UFAFP, Berna.
- UFAM/CSCF 2007a. (Ufficio federale dell'ambiente e Centro Svizzero di Cartografia della Fauna). *Lista Rossa Ortoteri. Lista Rossa delle specie minacciate in Svizzera*. UFAM, Berna.
- UFAM/CSCF 2007b. (Ufficio federale dell'ambiente e Centro Svizzero di Cartografia della Fauna). *Lista Rossa Pesci e Ciclostomi. Lista Rossa delle specie minacciate in Svizzera*. UFAM, Berna.
- UPN & MCSN, 2003. *Strategia cantonale per lo studio e la protezione di Anfibi e Rettili*. Ufficio protezione della natura, Bellinzona e Museo cantonale di storia naturale, Lugano.

II

Norme di attuazione

II - NORME DI ATTUAZIONE

CAPITOLO 1	NORME GENERALI	2
Art. 1	Base legale	2
Art. 2	Competenze	2
Art. 3	Scopo.....	2
Art. 4	Componenti del Decreto di protezione.....	2
CAPITOLO 2	PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE	3
Art. 5	L'area protetta.....	3
Art. 6	La zona nucleo (ZP1)	3
Art. 7	La zona cuscinetto (ZP2).....	4
Art. 8	La zona cuscinetto speciale (ZP3).....	4
Art. 9	Interventi di gestione corrente.....	5
Art. 10	Contratti di gestione	5
Art. 11	Sorveglianza e monitoraggi	5
Art. 12	Finanziamento e indennizzi	5
CAPITOLO 3	NORME FINALI	5
Art. 13	Autorizzazioni	5
Art. 14	Deroghe	5
Art. 15	Contravvenzioni	5

CAPITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1 Base legale

¹ Il Decreto di protezione di Palazzetta (DP) è elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)¹, in particolare ai sensi degli articoli 13, 14 e 15.

² L'area protetta di Palazzetta è una Riserva naturale ai sensi dell'art. 12 LCN.

Art. 2 Competenze

¹ Il Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento) è responsabile dell'attuazione del DP, in particolare dell'applicazione delle presenti norme.

² All'Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento compete il coordinamento dell'attuazione del DP.

Art. 3 Scopo

¹ Scopo del DP è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici del biotopo di Palazzetta (oggetto TI251 Allegato 4 dell'Inventario federale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale e oggetto 2497 dell'Inventario delle paludi d'importanza cantonale).

² In particolare il DP persegue i seguenti obiettivi:

- a. garantire la riproduzione regolare di tutte le specie di anfibi presenti all'interno dell'oggetto e nei suoi dintorni;
- b. mantenere e nel limite del possibile aumentare la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti;
- c. garantire lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al biotopo;
- d. garantire la migrazione degli anfibi tra gli stagni e i boschi circostanti tutelando e valorizzando in particolare i loro corridoi migratori;
- e. conservare il mosaico di ambienti e la ricchezza strutturale dell'area, cercando di incrementare la diversità biologica e la complessità degli elementi naturali;
- f. promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti nelle immediate vicinanze;
- g. conservare integralmente lo stato attuale della palude e garantire la rigenerazione delle superfici degradate;
- h. salvaguardare e migliorare il regime idrico del comparto.
- i. informare la popolazione sull'enorme valore del biotopo e della zona circostante;

³ Il DP è lo strumento d'attuazione dell'Ordinanza federale sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale del 15 giugno 2001 (OSRA)².

Art. 4 Componenti del Decreto di protezione

¹ Il DP si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- a. Norme d'attuazione;
- b. Piano delle zone di protezione;

² Il DP si compone dei seguenti documenti informativi:

- a. Rapporto esplicativo;
- b. Piano dei rilievi;

¹ BU 10/2002

² RS 451.34

CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

Art. 5 L'area protetta

¹ L'area protetta di Palazzetta è composta dalle seguenti zone di protezione:

- a. La zona nucleo (ZP1);
- b. La zona cuscinetto (ZP2);
- c. La zona cuscinetto speciale (ZP3).

Art. 6 La zona nucleo (ZP1)

¹ Include gli specchi d'acqua, i ruscelli, nonché gli ambienti naturali, quali paludi, siepi e boschetti, che servono, anche solo potenzialmente, alla riproduzione degli anfibi e al loro spostamento (corridoi ecologici).

² I contenuti naturali di questa zona sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella zona nucleo devono essere favoriti la conservazione e l'incremento della flora e della fauna indigene, in particolare degli anfibi e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; devono inoltre essere conservati il regime idrico e le peculiarità geomorfologiche. Ogni utilizzazione, deve essere finalizzata alla cura e alla conservazione del biotopo.

³ Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità biologica del sito, in particolare:

- a. l'accesso, salvo per motivi di tutela o scientifici;
- b. le costruzioni, le installazioni, i depositi, anche temporanei, le modifiche della morfologia del terreno e ogni tipo di intervento, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del sito e al mantenimento della sicurezza idraulica del corso d'acqua;
- c. l'alterazione del regime idrico, in particolare i prosciugamenti, la creazione di drenaggi, la captazione d'acqua, l'immissione di acque di scarico e l'interruzione dei collegamenti ecologici;
- d. il pascolo di bestiame;
- e. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim)³, dell' Ordinanza federale sui biocidi, (Obioc)⁴ e dell' Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)⁵;
- f. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione del biotopo;
- g. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
- h. la raccolta, lo sradicamento, il danneggiamento di ogni specie vegetale e fungina, fatte salve le esigenze di gestione naturalistica;
- i. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animali selvatiche. La pesca lungo il Laveggio (mappale 132) è permessa;
- j. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici.
- k. l'accesso ai cani.

⁴ Le superfici dei fondi inserite in ZP1, ad eccezione di quelle in area forestale, possono essere computate nel calcolo degli indici a favore della zona edificabile definita dal Pr comunale.

⁵ Per facilitare la circolazione interna è di principio ammessa l'edificazione di un ponte di collegamento veicolare tra i mappali 238 e 2563, alla condizione che vengano adottate tutte le misure necessarie per mantenere la funzione di corridoio faunistico del mappale 2564.

³ RS 814.11

⁴ RS 814.12

⁵ RS 916.161

⁶ Provvedimenti di gestione della vegetazione, necessari a garantire la sicurezza della linea ferroviaria, sono, previo accordo con L'Ufficio della natura e del paesaggio, concessi. Come pure l'accesso alla zona di protezione (ZP1) da parte del personale FFS per la loro esecuzione.

Art. 7 La zona cuscinetto (ZP2)

- ¹ Comprende le fasce di rispetto dei torrenti.
- ² Per le fasce di rispetto dei torrenti valgono i disposti stabiliti dall'Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)⁶ e relative direttive federali.
- ³ Nella zona cuscinetto sono vietate le attività che direttamente o indirettamente possono nuocere agli obiettivi di conservazione, in particolare:
- a. le costruzioni, le installazioni, ad eccezione di quelle finalizzate alla tutela e alla valorizzazione;
 - b. le modifiche della morfologia del terreno;
 - c. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim)⁷, dell' Ordinanza federale sui biocidi, (Obioc)⁸ e dell' Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)⁹.

Art. 8 La zona cuscinetto speciale (ZP3)

- ¹ Nella Zona cuscinetto speciale devono essere osservate le seguenti prescrizioni.
- a. Ogni tipo di costruzione o infrastruttura dovrà essere realizzata in modo da non compromettere per nessun motivo il regime idrico della zona nucleo (ZP1). A tal fine, prima di qualsiasi intervento edilizio, che necessiti di scavi importanti in falda, si ritiene necessaria l'elaborazione di una perizia idro-geologica che, analizzando nel dettaglio la situazione, indichi quali siano le misure da intraprendere per evitare qualsiasi effetto di drenaggio, in particolare durante la fase di cantiere.
 - b. Edifici o infrastrutture che necessitano fondamenta dovranno mantenere una distanza minima dal confine della ZP1 di metri 1.50. Anche lo spazio da mantenere verso il mappale 259 (di proprietà del Comune di Stabio) é derogato a tale distanza.
 - c. Ogni tipo di costruzione, infrastruttura o sistemazione esterna non dovrà risultare una trappola per la fauna presente, con particolare riferimento a quella anfibia.
 - d. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim)¹⁰, dell' Ordinanza federale sui biocidi, (Obioc)¹¹ e dell' Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) é vietato.
 - e. Eventuali piantagioni non dovranno comporsi di specie vegetali esotiche o non adatte all'ambiente;
- ² Per il resto valgono le disposizioni del Piano regolatore comunale.

⁶ RS 721.100.1

⁷ RS 814.11

⁸ RS 814.12

⁹ RS 916.161

¹⁰ RS 814.11

¹¹ RS 814.12

Art. 9 Interventi di gestione corrente

- ¹ Gli interventi di gestione corrente all'interno della ZP1 sono di regola pianificati e realizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.
- ² Previo accordo con l'Ufficio della natura e del paesaggio, gli interventi di gestione corrente possono essere realizzati dai proprietari o dai gestori.
- ³ Proprietari e gestori sono in ogni caso tenuti a tollerare gli interventi di gestione da parte del Cantone. Essi ne sono preventivamente informati.

Art. 10 Contratti di gestione

L'Ufficio della natura e del paesaggio può perseguire gli scopi di protezione tramite la stipulazione di contratti di gestione con i gestori e/o i proprietari.

Art. 11 Sorveglianza e monitoraggi

- ¹ Il Comune di Stabio, i forestali, i guardacaccia, i guardapesca e le guardie della natura collaborano con l'Ufficio della natura e del paesaggio nel compito di sorveglianza dell'area protetta.
- ² L'Ufficio della natura e del paesaggio promuove il monitoraggio dell'area protetta allo scopo di seguirne l'evoluzione dal profilo floristico, faunistico, idrico e di verificare il successo delle misure di tutela adottate.

Art. 12 Finanziamento e indennizzi

- ¹ La Confederazione e il Cantone si assumono i costi derivanti dalla conservazione, dalla gestione e dalla sorveglianza dell'area protetta.
- ² La partecipazione del Comune di Stabio o di altri enti è limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.
- ³ Gli agricoltori che stipulano un contratto di gestione con l'Ufficio della natura e del paesaggio vengono indennizzati in base a specifiche disposizioni del Dipartimento.

CAPITOLO 3 NORME FINALI**Art. 13 Autorizzazioni**

Per ogni intervento all'interno delle zone di protezione ZP1 e ZP2, come pure per poter accedere alla ZP1, va richiesta un'autorizzazione all'Ufficio della natura e del paesaggio.

Art. 14 Deroghe


- ¹ Deroghe ai provvedimenti di protezione sono ammissibili unicamente per progetti direttamente legati all'ubicazione e ad un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale.
- ² Le deroghe sono rilasciate dal Dipartimento.

Art. 15 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle norme del presente DP sono punite conformemente agli articoli 40 e 41 LCN.

III

Rappresentazioni cartografiche






Piano delle zone di protezione

- ZP1: zona nucleo
- ZP2: zona cuscinetto
- ZP3: zona cuscinetto speciale

Scala: 1:1'500
(foglio formato A3)

Base cartografica: Particellare

Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998



Piano dei rilievi

- Acque (stagno, pozza)
- Alte erbe (radura)
- Alte erbe (zona aperta)
- Alte erbe e cespugli
- Boschetto umido
- Canneto (Phragmiton)
- Canneto (Phragmiton) e salici
- Deposito
- Giaggiolo (Iris sp.)
- Prato
- Prato a Trifoglio
- Prato umido
- Roveto con Salice
- Superficie falciata
- Vegetazione ripuale (alte erbe e salici)
- Acqua sotterranea canalizzata
- Fossato
- Pali guida in ferro (manca la rete)
- Recinzione a maglie strette
- Albero singolo
- Cartello UNP
- Holoscenus Romanus

Scala: 1:1'500
(foglio formato A3)

Base cartografica: Particellare
Stato dei dati: luglio 2009

Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998

0
12.5
25
50
metri

IV

Allegati

Ordinanza
sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di
importanza nazionale
(Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA)

del 15 giugno 2001 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Art. 1 Inventario federale

¹ L'Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi) comprende gli oggetti elencati negli allegati 1 e 2.

² L'allegato 1 comprende gli oggetti fissi e l'allegato 2 gli oggetti mobili.

Art. 2 Oggetti fissi

Gli oggetti fissi sono costituiti dagli specchi d'acqua idonei alla riproduzione e dalle superfici confinanti naturali e prossime allo stato naturale (settore A), nonché dagli spazi vitali per l'attività terrestre e dai corridoi di transito degli anfibi (settore B). Se necessario, nella descrizione degli oggetti va tenuto conto dei settori A e B.

Art. 3 Oggetti mobili

¹ Gli oggetti mobili comprendono zone di estrazione di materie prime, in particolare cave di ghiaia e d'argilla nonché cave di pietra, con specchi d'acqua idonei alla riproduzione, che nel corso del tempo possono essere spostati.

² Qualora lo spostamento degli specchi d'acqua idonei alla riproduzione non fosse più possibile, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale se l'oggetto mobile:

- a. debba essere sostituito con un nuovo oggetto mobile equivalente;
- b. debba essere designato come oggetto fisso, o
- c. debba essere escluso dall'Inventario.

³ Nella sua richiesta giusta il capoverso 2, il DATEC tiene conto delle condizioni locali e collabora strettamente con i Cantoni interessati, i quali, dal canto loro, sentono gli interessati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.

RU 2001 2273

¹ RS 451

Art. 4 Descrizione degli oggetti

¹ Gli oggetti sono descritti in una pubblicazione speciale. Quale allegato 3, essa è parte integrante della presente ordinanza.

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente² (Ufficio federale, UFAFP) e presso i Cantoni.³ I Cantoni designano i servizi competenti.

Art. 5 Delimitazione degli oggetti

¹ I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari.

² Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso.

³ Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento.

Art. 6 Scopo della protezione

¹ Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d'anfibi minacciate.

² Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promozione:

- a. dell'oggetto quale sito per la riproduzione degli anfibi;
- b. delle popolazioni di anfibi che determinano il valore dell'oggetto;
- c. dell'oggetto quale elemento all'interno di un sistema di biotopi.

³ Se la conservazione o la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità giusta le indicazioni dell'allegato 3.

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

³ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 15 gen. 2003 che modifica le disposizioni sulla consultazione delle pubblicazioni relative alle ordinanze sui biotopi conformemente all'art. 18a LPN (RU 2003 249).

Art. 7 Deroghe allo scopo della protezione

¹ Una deroga allo scopo della protezione degli oggetti fissi è ammessa solo per progetti a ubicazione vincolata e utili a un interesse pubblico preponderante, parimenti d'importanza nazionale. Il responsabile è tenuto ad adottare le migliori misure di protezione e di ripristino possibili, o provvedimenti sostitutivi adeguati.

² È inoltre possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti fissi in caso di:

- a. lavori di manutenzione necessari alla protezione dalle piene, in particolare nel perimetro di zone di deposito di ghiaia e di bacini di ritenuta delle piene;
- b. utilizzazione di impianti di piscicoltura esistenti;
- c. misure giusta la legge del 24 gennaio 1991⁴ sulla protezione delle acque;
- d. misure giusta l'ordinanza del 26 agosto 1998⁵ sui siti contaminati;
- e. protezione di superfici per l'avvicendamento delle colture.

³ È possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti mobili se ciò è stabilito negli accordi o in una disposizione giusta l'articolo 5 capoverso 2.

Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione

¹ I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Nel caso di oggetti mobili, tali misure di protezione e di manutenzione sono oggetto degli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2.

² I Cantoni provvedono segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita ai sensi della legge del 22 giugno 1979⁶ sulla pianificazione del territorio corrispondano a tale ordinanza.

Art. 9 Scadenza

Le misure di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 nonché all'articolo 8 devono essere adottate entro sette anni dall'inserimento degli oggetti nell'allegato 1 o 2.

Art. 10 Protezione preventiva

Fintanto che non hanno adottato misure di protezione e di manutenzione, i Cantoni s'impegnano a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti fissi e a mantenere la funzionalità degli oggetti mobili mediante misure urgenti appropriate.

⁴ RS 814.20

⁵ RS 814.680

⁶ RS 700

Art. 11 Riparazione dei danni

I Cantoni vigilano affinché i danni precedentemente arrecati all'oggetto siano riparati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l'occasione. Nel caso di oggetti mobili saranno considerati gli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2.

Art. 12 Obblighi della Confederazione

¹ Nell'ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione, nonché i suoi istituti e le sue aziende, sono tenuti a conservare intatti gli oggetti fissi e funzionali gli oggetti mobili.

² Essi adottano le misure previste agli articoli 8, 10 e 11, nei settori in cui sono competenti in virtù della legislazione speciale.

Art. 13 Resoconto

Fintanto che non avranno adottato le misure necessarie giusta l'articolo 5 capoversi 1 e 2 e l'articolo 8, i Cantoni devono presentare all'Ufficio federale, alla fine di ogni biennio, un rapporto sullo stato della protezione dei siti di riproduzione degli anfibi.

Art. 14 Prestazioni della Confederazione

¹ L'Ufficio federale consiglia e sostiene i Cantoni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 5, 8, 11 e 16 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio.⁸

Art. 15 Raccomandazioni dell'UF AFP

L'UF AFP, dopo aver sentito le cerchie interessate, rilascia raccomandazioni in merito alla protezione e alla manutenzione dei siti di riproduzione degli anfibi.

Art. 16 Disposizione transitoria

¹ Sino alla decisione su un loro inserimento nell'allegato 1 o 2, la protezione degli oggetti elencati nell'allegato 4 si basa sull'articolo 29 capoverso 1 lettera *a* OPN⁹, nonché sull'articolo 10 della presente ordinanza.

² Tali oggetti sono descritti nella documentazione relativa alla procedura di consultazione del 21 giugno 1994¹⁰. Detta documentazione può essere consultata presso i servizi indicati all'articolo 4 capoverso 2.

⁷ RS 451.1

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁹ RS 451.1

¹⁰ Non pubblicata nella RU.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale
Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale
Inventari federal dals territoris da frega d'amfibis d'importanza naziunala

Objekt
 Objet
 Oggetto
 Object

TI 251

Gemeinde(n), Kanton(e)
 Commune(s), canton(s)
 Commune(i), cantone(i)
 Vischnanca(s), chantun(s)
 Stabio

Lokalität
 Localité
 Località
 Localitad
 Palazzetta - Sta.Margherita - Colorina

Koordinaten
 Coordonnées
 Coordinate
 Coordinatas
 716'470 / 77'820

Mittlere Höhenlage
 Altitude moyenne
 Altitudine media
 Autezza media
 350 m

Fläche Kernzone
 Surface zone centrale
 Estensione zona centrale
 Surfatscha zona centrala
 9.2 ha

Fläche Umgebungszone
 Surface zone périphérique
 Estensione zona periferica
 Surfatscha zona periferica

Weiter Bundesinventare
 Autres inventaires fédéraux
 Altri inventari federali
 Auters inventaris federalis

Amphibienbestände / Peuplement en amphibiens / Popolazione di anfibi / Effectivs d'amfibis

<i>Hyla intermedia</i>	2	<i>Rana dalmatina</i>	2	<i>Bufo Bufo</i>	1
<i>Rana esculenta</i>	1	<i>Rana latastei</i>	1		

Population / population / popolazione / populaziun : 1 = Klein oder nicht bekannt / petite ou non connue / piccola o di dimensione sconosciuta / pitschna u nunconuscenta
 2 = mittel / moyenne / media / mesauna 3 = gross / grande / grande / gronda 4 = sehr gross / très grande / molto grande / filg gronda

Hinweise / Indications / Indicazioni / Indicaziuns

Salamandra salamandra 1

Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale
Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale
Inventari federal dals territoris da frega d'amfibis d'impurtanza nazionala

Lokalität
 Localité
 Località
 Localidad

Palazzetta - Sta.Margherita - Colorina

Objekt
 Objet
 Oggetto
 Object

TI 251

-  Kernzone / zone centrale / zona centrale / zona centrala
-  Umgebungszone / zone périphérique / zona periferica / zona periferica

1:10'000



716

717

Nome oggetto: **Palazzetta**
 Comune/i: **Stabio (TI)**
 Coordinate (CN): **716'314 / 78'086 (1373)**
 Altitudine m s.m.: **340**
 Autore/i, data: **Sartoris M. (01-1994)**
 Torbiera alta adiacente: -
 Zona golenale circostante: -
 Paesaggio palustre circostante: -
 Sito di anfibi adiacente: **SA-251**

Superficie totale: *0.99 ha*
Pendenza: *Meno di 18%*

Valutazione

Punteggio per diversità (D): *1*
 Punteggio per vegetazione (V): *3*
 Punteggio per superficie (S): *0*
 Punteggio totale (2D + V + S): *5*

Composizione

(+ = presenza sporadica)

Canneto: +
Palude a grandi carici: *0.3 ha*
Prato umido, megaforbie: *0.2 ha*
Altro: *0.4 ha*
Prati e pascoli estensivi
Siepi, boschi
Specchi e corsi d'acqua, sorgenti

Dintorni

Prati e pascoli estensivi
Colture intensive
Boschetti, bosco
Specchi e corsi d'acqua, sorgenti
Edifici, infrastrutture, insediamenti

Gestione

Incolto

Stato di conservazione

Localmente compromesso

Possibilità di scambi ecologici

Confinante con poche aree seminaturali

Minacce

Minaccia principale:

Rimboschimento naturale (stadio preforestale)

Danni


Danni secondari:

Rimboschimento naturale (stadio preforestale)



Nome oggetto: **Palazzetta**

Perimetro:



79

77

715

717

- 9999** palude di importanza nazionale
- 9999** palude di importanza cantonale
-  torbiera alta